

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

ART. 1 - ISTITUZIONE.

Il Comune di Rivignano Teor, allo scopo di promuovere una sempre maggiore e più incisiva partecipazione democratica di tutti i cittadini e delle forze politiche e sociali alle scelte dell'Amministrazione Comunale, così da rendere di governo locale sempre più aderente e rispondente alle esigenze della Comunità, può istituire come strumento di partecipazione le "Consulte".

Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento delle "Consulte" in conformità a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto del Comune.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE CONSULTE.

Possono essere istituite le seguenti consulte, operanti nelle seguenti materie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività economiche
- Agricoltura
- Sport
- Volontariato
- Frazioni
- Giovani

L'istituzione, il funzionamento e la composizione sono deliberate dal Consiglio Comunale

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE.

Le Consulte sono composte da membri nominati dalla Giunta Comunale nel numero e modo specificati dalla delibera consiliare d'istituzione.

Esse sono composte di norma, da rappresentanti del Consiglio Comunale, da rappresentanti delle Associazioni e delle libere forme associative e da cittadini singoli.

Ciascuna consulta è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, membro di diritto. Le consulte potranno avvalersi della consulenza del Segretario Generale e/o del responsabile comunale del rispettivo settore o della consulenza di esperti in materia, nominati dalla giunta comunale.

Le consulte nominano fra i propri membri un segretario con funzioni di verbalizzante.

ART. 4 - FACOLTÀ' DELLE CONSULTE.

Le consulte possono avvalersi delle varie organizzazioni sociali e culturali operanti sul territorio comunale nello specifico settore di competenza.

E' facoltà delle consulte chiedere al Sindaco la convocazione di riunioni od assemblee pubbliche, anche a istanza di rappresentanti di categorie, istituzioni e associazioni cittadine o su richiesta di gruppi cittadini.

ART. 5 - COMPETENZE DELLE CONSULTE.

Le consulte possono, nelle materie di competenza:

- a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
- b) esprimere e predisporre proposte da sottoporre agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c) esprimere considerazioni, valutazioni e proposte di soluzioni ai problemi di cui vengono investite, anche dal Sindaco, dagli assessori e dai gruppi consiliari;
- d) promuovere ricerche e studi sui problemi del paese e del territorio.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLE CONSULTE.

Le consulte si riuniscono ogni qualvolta lo ritenga opportuno il rispettivo Presidente, che provvede alla convocazione con avviso scritto contenente in modo esplicito l'ordine del giorno da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta. Gli avvisi di convocazione potranno essere diramati mediante posta elettronica.

Le consulte si riuniscono, inoltre, per iniziativa di almeno un terzo dei suoi membri.

In questo caso, la richiesta di convocazione, contenente l'indicazione precisa degli argomenti che si propongono per la trattazione, dovrà essere inoltrata al presidente della consulta.

In caso di motivata urgenza, la consulta può essere convocata tre giorni prima, anche per via telefonica, con gli strumenti ritenuti opportuni.

Le consulte si riuniscono, come specificato nelle appendici, una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

ART. 7 - VALIDITÀ' DELLE SEDUTE DELLE CONSULTE.

Le sedute delle consulte sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Le consulte si esprimono a maggioranza dei presenti e le votazioni avvengono per alzata di mano, fatta eccezione per le votazioni concernenti persone, per le quali si procederà a scrutinio segreto.

I membri delle consulte che intendono dissociarsi dalla conclusione delle stesse, possono predisporre apposita relazione che sarà allegata al verbale della seduta.

ART. 8 - VERBALI DELLE SEDUTE.

I verbali delle sedute dovranno riportare il resoconto e le decisioni conclusive, con relative motivazioni, nonché i nominativi degli astenuti e dei contrari.

Il verbale di ciascuna seduta viene letto e approvato nella seduta successiva e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 - COMPITI DEL PRESIDENTE.

Il presidente provvede a convocare la Consulta, dirige e presiede la stessa e riferisce alla Giunta e al Consiglio Comunale, le decisioni assunte.

ART. 10 - RIUNIONI COMUNI A PIU' CONSULTE.

Nelle materie di competenza di più consulte, queste potranno effettuare sedute congiunte. In tal caso la seduta sarà presieduta dal Presidente più anziano d'età e sarà valida se saranno presenti la metà più uno dei membri di ciascuna consulta.

Per le votazioni, in tal caso, si assumerà la maggioranza dei voti dei presenti alla riunione congiunta.

ART. 11 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DECADUTI O DIMISSIONARI.

I membri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per più di tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

I membri decaduti, nonché quelli dimissionari, verranno sostituiti da altri nominati dalla Giunta Comunale.

ART. 12 - DURATA DELLE CONSULTE.

Le consulte durano in carica quanto dura il Consiglio Comunale ed esercitano le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 13 - NORMA FINALE.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme statutarie e generali vigenti in materia.